



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Salento Nel Cuore”

Art. 1. Costituzione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/200 e sue successive integrazioni e modificazioni, l'Associazione Culturale "Salento Nel Cuore"

L'Associazione ha la Sede Legale in via Ca' Rota, 125 - 22030 Lipomo.

La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli "Associati Promotori".

Art. 2. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Art. 3. Scopi dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione si propone di:

1. valorizzare e divulgare le tradizioni artistico-culturali, artigianali e gli aspetti socio economici del Salento, inteso come area geografica sul territorio di Lecce, Brindisi e Taranto mediante conferenze, attività artistico-culturali, sportive, musicali turistiche e sociali in modo da suscitare l'interesse delle altre comunità per le diverse realtà salentine e per favorire la crescita, nella pubblica opinione, di un movimento di apprezzamento e simpatia a favore delle popolazioni del Salento;
2. Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni e organizzazioni sia in Italia che all'estero che perseguono gli stessi fini e promuovere iniziative anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati;
3. Favorire attività per lo sviluppo dell'integrazione, dell'educazione e della formazione;
4. Svolgere attività sociale, umanitaria e di solidarietà a favore di soggetti che per motivi di lavoro, studio, salute, età, necessitano di sostegno;

L'Associazione vuole anche rappresentare un centro d'incontro tra i "Salentini" che vivono in Lombardia e tutti coloro che abbiano o possano avere legami di qualunque tipo con questi territori.

L'Associazione conduce le iniziative necessarie per la tutela e l'affermazione degli scopi che la stessa si propone nei confronti di qualsiasi amministrazione, associazione, ente pubblico o privato; stipula accordi e convenzioni con aziende, enti ed associazioni che possano portare vantaggi compatibili con le proprie finalità.

Infine, l'Associazione, potrà:

1. Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
2. Ricevere in donazione beni di qualunque natura, oblazioni, contributi ed ogni altra liberalità da parte di Enti pubblici e privati o da singoli cittadini;
3. L'attività dell'associazione è sostenuta dall'impegno volontario degli associati e si finanzia attraverso:
 - le quote associative annuali, il cui importo verrà fissato dall'assemblea annuale in base ai bilanci e ai progetti;
 - proventi derivanti da manifestazioni organizzate dall'associazione nel rispetto dell'attuale normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica, di tutela dei lavoratori e tributario-fiscale.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Salento Nel Cuore”

Art. 4. Associati

Il numero degli associati è illimitato e si distinguono in:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari;

1. E' Associato **“Fondatore”** chiunque abbia concorso all'iniziativa di fondazione dell'Associazione Culturale “Salento Nel Cuore” A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo, primo fra tutti il diritto al voto alle Assemblee indette dalla stessa;
2. E' Associato **“Ordinario”** chi ha origini salentine, il coniuge e i figli di associati effettivi di età superiore a 18 anni e chi ha un interesse, un legame o anche soltanto una curiosità per il Salento
3. E' Associato **“Onorario”** chi, su indicazione del Consiglio Direttivo, con la propria attività arreca lustro e prestigio all'Associazione.
Essi usufruiscono di tutti i diritti degli associati Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto;

Art. 5 Ammissione all'associazione

Chi intende essere ammesso come associato ordinario potrà farlo in qualsiasi momento dell'anno, con espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, decorre dal giorno in cui la domanda è accolta e vale per l'anno solare in corso.

Si fa parte dell'associazione dal momento del pagamento della quota associativa che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Perdita della qualità dell'associato

La qualità dell'associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo e diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni verso l'Associazione.
Gli Associati recessi non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione Culturale “Salento Nel Cuore”
- b) Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità/indegnità;
- d) Per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre tre mesi, se non deliberato diversamente dal Consiglio Direttivo;
- e) Per decesso del socio;

I punti b), c) e d) sono effettivi dal momento in cui l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Salento Nel Cuore”

ART. 7 Diritti e obblighi degli associati

Gli Associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea degli associati e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'associato ordinario ha diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilire;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.
- Ad osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

Art. 8. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, ma spetterà a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, al Tesoriere ed ai Delegati, un rimborso spese vive autorizzate e documentate sostenute per l'attività associativa.

Art. 9. Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Salento Nel Cuore”

Art. 10. Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a)** Dal Presidente;
- b)** Dal Consiglio Direttivo;
- c)** Su richiesta, motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto degli associati in regola con la quota associativa.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante l'invio di telegramma o fax o email, entro il quinto giorno precedente l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della convocazione oltre all'ordine del giorno della stessa.

Art. 11. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare fino ad un massimo di altri cinque associati, purché munito di delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, deliberano sempre con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea vota per alzata di mano.

Art. 12. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a)** Determinarne il numero e nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- b)** Discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e/o preventivo e sulle connesse relazioni;
- c)** Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria

- a)** Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b)** Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c)** Deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d)** Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Salento Nel Cuore”

Art. 13. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 a 15 membri eletti fra gli associati dei quali almeno il 50% scelti fra gli Associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al limite fissato dall'assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso si intende decaduto.

Art. 14. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) Eleggere - alla prima seduta utile dopo l'assemblea degli associati - il presidente ed il segretario fra i suoi membri;
- b) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) Predisporre il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- d) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) Nominare, integrare, revocare il Comitato Esecutivo composto da cinque suoi membri compreso il Presidente attribuendogli le funzioni deliberate;
- f) Deliberare su ogni aspetto non previsto dalla Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato agli interessati almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Soltanto il Consiglio Direttivo stesso, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 16. Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, eventualmente composto, opera con le stesse regole del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo dura in carica fino a revoca deliberata dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre l'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Salento Nel Cuore”

Art. 17. Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se costituito.

Art. 18. Mezzi finanziari

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- a) Delle quote d'iscrizione degli associati e delle successive quote associative annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) Delle quote dei Associati sostenitori;
- c) Dei versamenti volontari degli associati;
- d) Dei contributi/donazioni/lasciti di Enti, persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- e) Di proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- f) Di proventi derivanti da attività occasionali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo;
- g) Di sponsorizzazioni delle iniziative svolte;
- h) Di entrate derivanti da altri titoli leciti oggi non prevedibili.

Art. 19. Esercizi sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea e in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità educative o scolastiche.

Art. 21. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Assemblea Costituente

In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli per l'assemblea di costituzione dell'Associazione valgono le regole che seguono.

L'Assemblea è costituita dagli associati fondatori che all'atto della costituzione hanno sottoscritto l'iscrizione all'Associazione e versato la relativa quota.

L'Assemblea approva il presente statuto all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea elegge il primo Consiglio Direttivo con indicazione del primo Presidente dell'Associazione.

Art. 23. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai presenti generali dell'ordinamento giuridico italiano.